



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. CC / 34 / 2020	Data 04/08/2020
OGGETTO: T.A.R.I. - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.	

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **agosto** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in **SESSIONE ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA CHIUSA AL PUBBLICO**, **trasmessa in streaming**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIACONE CARLO	Sì	COLOMBO VLADIMIRO LORENZO	Sì
CALVO VINCENZA	Sì	MURDOCCA WALTER	Sì
GUGLIELMINO PAOLO	Sì	CASILE CARMELA	Sì
MORISCIANO MAURO	Giust.	CASTAGNOLI PAOLA	Sì
VERSINO LUCA	Sì	IACOBELLIS ANTONIO	Sì
VERCELLI RAFFAELLA MARIA	Sì	RUFFINO DANIELA	Giust.
FRAGOMELI ERIKA	Sì	GROSSI ANTONELLA IN PALLARD	Sì
NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE	Sì	BECCARIA VILMA	Sì
GERVASI FRANCESCO	Sì		
		Totale Presenti	15
		Totale Assenti:	2

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BARONE MARILENA	Sì	OLOCCO STEFANO	Sì
CATALDO ANNA	Sì	ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA	Sì
FAVARON EDOARDO	Sì		

Assume la presidenza Dott.ssa Vincenza CALVO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull'argomento sopraindicato.

Dalle ore 14.27 è presente il Cons. Mauro Morisciano.

Ore 14.52 Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del **punto n.9** iscritto all'O.d.G. della seduta avente per oggetto **"T.A.R.I. – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020"** cedendo la parola al Cons. delegato Vladimiro Lorenzo Colombo per l'illustrazione dell'argomento.

A seguire interviene il Cons. Iacobellis al quale risponde il Cons. delegato Colombo.

Alle **ore 15.00** si allontana il Cons. Fragomeli e rientra subito dopo. Sono **presenti n. 16** Consiglieri Comunali.

Riprende la parola il Cons. Iacobellis, risponde il Cons. delegato Colombo.

Interviene il Cons. Castagnoli, risponde il Cons. delegato Colombo.

Interviene il Cons. Casile alla quale risponde il Cons. delegato Colombo.

A seguire prende la parola il Cons. Beccaria e nel corso del proprio intervento rende anche la dichiarazione di voto (favorevole)

Interviene il Sindaco.

Interviene il Cons. Grossi esprimendo anche la dichiarazione di voto (favorevole).

Interviene il Cons. Iacobellis esprimendo la dichiarazione di voto (astensione).

A seguire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 – favorevole;

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 – favorevole;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 42 circa le competenze del Consiglio;

Con votazione espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri Comunali presenti:

- Astenuti n. 3 (Conss. Casile, Castagnoli, Iacobellis)
- Favorevoli n. 13
- Contrari n. /

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"T.A.R.I. – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020** e pertanto di:

- Di **confermare** per l'anno 2020, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI 2019, così come determinate con deliberazione di C.C. del 18/03/2019 n. 7 e come riportate nell'allegato A alla presente.

- Di **dare atto** che in sede di approvazione del PEF 2020, entro il 31 dicembre 2020, si provvederà contestualmente all'aggiornamento delle tariffe 2020 il cui conguaglio sarà effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

- Di **dare atto** che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013.

- Di **prevedere** una riduzione del 40% applicata sulla quota fissa e sulla quota variabile sulla TARI a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche ad esclusione delle seguenti:

Ctg. 9 (Case di riposo e cura) - Ctg. 10 (ospedali) - Ctg. 12 (Banche e istituti di credito) Ctg. 14 (Edicole, farmacie, tabaccai) - Ctg. 25 (Supermercato, pane e pasta, macellerie, ecc.) -Ctg. 26 (Pluricenze alimentari e/o miste).

- Di **stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30/11/2020;
- seconda rata: 31/01/2021
- terza rata:31/03/2021
- quarta rata: 31/05/2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/01/2021.

- Di **delegare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

- Di **dare la più ampia diffusione** alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 35 del 16/07/2020

PREMESSO:

che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato posticipato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 - All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011) al 31 marzo 2020; nonché con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 è stato ulteriormente posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 al 30 aprile 2020;

che l'art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha nuovamente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 al 31 luglio 2020; e che l'art. 106 comma 3 bis della legge n. 77 del 17/07/2020 (conversione del Decreto Legge n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio") ha disposto una ulteriore proroga al 30 settembre per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

VISTO l'art. 138 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi *ammessi a riconoscimento tariffario*», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 – espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi

nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

CONSIDERATO che *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*»;

VISTA la comunicazione pervenuta al Protocollo dell'Ente in data 10.06.2020 n. 13.221 con la quale il Consorzio CADOS (Consorzio Ambiente Dora Sangone) che è l'ente sovra comunale, gestore della tariffa ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002 e dell'art 23 del D.Lgs n. 22/1997; comunica l'impossibilità di garantire ai Comuni consorziati l'approvazione nei tempi precedentemente fissati (31 luglio 2020) dei Piani finanziari redatti in conformità alle nuove disposizioni ARERA, raccomandando di fatto la conferma delle tariffe 2019 anche per l'anno 2020;

VISTA la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai provvedimenti adottati dal Governo;

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA sta per essere impugnata avanti al T.A.R., a seguito dell'iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020;

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo e da parte di ARERA rende estremamente complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Comune – alla luce di tali nuove disposizioni ed in attesa di verificare la possibilità di provvedere all'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe, allo stato attuale non può che confermare per

l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

EVIDENZIATO che, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTA la deliberazione di C.C. del 18/03/2019 n. 7, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019 in particolare, allegato B, il prospetto riepilogativo delle tariffe che si riporta nella presente delibera come allegato A;

DATO ATTO che a seguito delle criticità determinate dai provvedimenti governativi emergenziali relativi alla sospensione temporanea di alcune attività produttive e commerciali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2020, intende prevedere una riduzione del **40%** applicata sulla quota fissa e sulla quota variabile sulla TARI a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche **ad esclusione** delle seguenti:

- **Ctg. 9 (Case di riposo e cura) - Ctg. 10 (ospedali) - Ctg. 12 (Banche e istituti di credito) Ctg. 14 (Edicole, farmacie, tabaccai) - Ctg. 25 (Supermercato, pane e pasta, macellerie, ecc.) - Ctg. 26 (Pluricenze alimentari e/o miste).**

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti l'applicazione delle riduzioni di cui sopra, sono quantificate in € 225.000,00 e trovano copertura finanziaria mediante l'applicazione di quota di avanzo di amministrazione 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e della nota IFEL del 24/04/2020, "Facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID 19";

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30/11/2020;
- seconda rata: 31/01/2021
- terza rata: 31/03/2021
- quarta rata: 31/05/2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/01/2021

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di confermare per l'anno 2020**, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI 2019, così come determinate con deliberazione di C.C. del 18/03/2019 n. 7 e come riportate nell'allegato A alla presente;

- **di dare atto** che in sede di approvazione del PEF 2020, entro il 31 dicembre 2020, si provvederà contestualmente all'aggiornamento delle tariffe 2020 il cui conguaglio sarà effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

- **di dare atto** che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

- **di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente:

considerata l'urgenza di provvedere a quanto in oggetto,

Si propone altresì che la Consiglio Comunale

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
CALVO VINCENZA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DI RAIMONDO GIUSEPPA



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

(NUM 35 DEL 16/07/2020)

Oggetto:

T.A.R.I. - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA**

Visto l'art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione allegata,

Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

GIAVENO, li 28/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luisella Bonaudo
firmato digitalmente



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

(NUM. 35 DEL 16/07/2020)

Oggetto:

T.A.R.I. - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

**PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

Visto l'art. 49 D.LGS. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione allegata,

Tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'atto in oggetto

Si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

GIAVENO, li 28/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**LUISELLA BONAUDO
FIRMATO DIGITALMENTE**

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,80	0,78527	0,62822	0,90	496,48367	0,15999	71,48918
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	0,78527	0,73815	1,57	496,48367	0,15999	124,70890
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	0,78527	0,82453	1,99	496,48367	0,15999	158,07052
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	0,78527	0,89521	2,58	496,48367	0,15999	204,93565
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	0,78527	0,96588	3,08	496,48367	0,15999	244,65186
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,78527	1,02085	3,49	496,48367	0,15999	277,21915

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,65	1,13439	0,73735	2,85	0,24617	0,70158
102-Cinematografi e teatri	0,41	1,13439	0,46510	2,94	0,24617	0,72374
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,58	1,13439	0,65795	4,28	0,24617	1,05361
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,86	1,13439	0,97558	6,39	0,24617	1,57303
105-Stabilimenti balneari	0,38	1,13439	0,43107	5,22	0,24617	1,28501
106-Esposizioni, autosaloni	0,49	1,13439	0,55585	3,87	0,24617	0,95268
107-Alberghi con ristorante	1,62	1,13439	1,83771	9,72	0,24617	2,39277
108-Alberghi senza ristorante	1,06	1,13439	1,20245	7,95	0,24617	1,95705
109-Case di cura e riposo	1,23	1,13439	1,39530	8,41	0,24617	2,07029
110-Ospedali	1,27	1,13439	1,44068	8,90	0,24617	2,19091
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,50	1,13439	1,70159	8,55	0,24617	2,10475
112-Banche ed istituti di credito	0,59	1,13439	0,66929	4,64	0,24617	1,14223
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,39	1,13439	1,57680	7,95	0,24617	1,95705
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,76	1,13439	1,99653	14,09	0,24617	3,46854
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,81	1,13439	0,91886	5,68	0,24617	1,39825
116-Banchi di mercato beni durevoli	0,17	1,13439	0,19285	3,42	0,24617	0,84190
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,46	1,13439	1,65621	8,84	0,24617	2,17614
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,01	1,13439	1,14573	6,77	0,24617	1,66657
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,39	1,13439	1,57680	8,87	0,24617	2,18353
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,90	1,13439	1,02095	6,26	0,24617	1,54102
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,07	1,13439	1,21380	5,43	0,24617	1,33670
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,52	1,13439	10,79939	42,21	0,24617	10,39084
123-Mense, birrerie, amburgherie	7,54	1,13439	8,55330	37,90	0,24617	9,32984
124-Bar, caffè, pasticceria	6,23	1,13439	7,06725	30,60	0,24617	7,53280
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,72	1,13439	3,08554	16,33	0,24617	4,01996
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,57	1,13439	2,91538	13,22	0,24617	3,25437
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,16	1,13439	12,65979	55,43	0,24617	13,64520
128-Ipermercati di generi misti	2,70	1,13439	3,06285	13,80	0,24617	3,39715
129-Banchi di mercato generi alimentari	0,55	1,13439	0,62391	12,00	0,24617	2,95404
130-Discoteche, night club	1,88	1,13439	2,13265	12,99	0,24617	3,19775



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. N. 988

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **Consiglio Comunale / 34 / 2020** del **04/08/2020** viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal **09-set-2020** al **24-set-2020** consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Giaveno , li 09-set-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia Grasso
firmato digitalmente
